

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA – MILANO**

Ricorre la dr.ssa **Trapani Fabiola**, nata ad Palermo il 03/01/1987(c.f.: TRPFBL87A43G273J) ed ivi residente alla Via Norvegia 6, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P47I208L) e Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

Contro

il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l’**USR per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.

nonché nei confronti di:

Interlandi Annalisa domiciliata presso l’indirizzo PEC *annalisa.interlandi@pec.it*

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari

a) dell’esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 376, come riportato nel verbale n. 26/A del 26/5/2020, sottoscritto dalla Sottocommissione n. 1 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17,00, dopo avere conseguito un punteggio alla prima prova di 25;

b) della griglia di valutazione dell’elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

c) dell’avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dall’USR per la Lombardia, contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) LA ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1).

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451**, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori **135** posti.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna, alla prima della quale conseguiva il punteggio totale di 25/30; sicché, la Commissione procedeva alla valutazione della prova tecnico-pratica secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (doc. 2).

B) La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

D) L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali, con inizio il 29/06/2020, da cui la ricorrente era esclusa (doc. 3).

Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti.

Tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

F) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltra istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, della documentazione trasmessa (doc. nn. 4 – 5) dopo l'accesso è stato constatato che **per la prima prova e per la seconda prova tecnico-pratica** la ricorrente ha conseguito rispettivamente la valutazione di 25/30 e di 17/30, così articolata:

a) **VALUTAZIONE PRIMA PROVA:**

Quesito n. 1:

1° Inquadramento normativo: Punti 2

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2,5

Quesito n. 2:

1° Inquadramento normativo: Punti 2

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2,5

Quesito n. 3:

1° Inquadramento normativo: Punti 2

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2

Quesito n. 4:

1° Inquadramento normativo: Punti 2

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2,5

Quesito n. 5:

1° Inquadramento normativo: Punti 2

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2

Quesito n. 6:

1° Inquadramento normativo: Punti 1,5

2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito: Punti 2

Raggiungendo il voto finale per la prova di PUNTI 25/30.

b) VALUTAZIONE SECONDA PROVA TECNICO-PRATICA:

1° Inquadramento normativo: Punti 6

2° Trattazione del caso proposto: Punti 6

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: Punti 3

4° Correttezza logico-formale: Punti 2

Raggiungendo il voto finale per la prova di PUNTI 17/30, risultato appena insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali. La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI

VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione assegnata alla seconda prova (17/30) appare non coerente rispetto ai criteri di valutazione prestabiliti dal MIUR.

Invero, il giudizio reso risulta, in primo luogo, illogico e contraddittorio, visto che sia nel descrittore relativo alla trattazione del caso sia nel descrittore relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato un punteggio di 6 su 8, quindi **ADEGUATA**, che presuppone la completa conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto; al contrario, del tutto irragionevolmente, ai successivi descrittori è stato attribuito il punteggio di 3 su 9 PER PERTINENZA E CORRETTEZZA DELL'ATTO, 2 su 5 PER CORRETTEZZA LOGICO-FORMALE.

Quindi, i punteggi assegnati per gli altri criteri di valutazione sono da ritenersi contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la capacità di utilizzo dei riferimenti di legge, poiché appare illogico che la ricorrente abbia dimostrato buone capacità di ricerca ed applicazione della normativa per poi essere ritenuta lacunosa rispetto all'applicazione in concreto della stessa normativa.

In altre parole, non si comprende come la ricorrente sia risultata dotata di una capacità "adeguata" rispetto all'individuazione e all'applicazione delle normative di riferimento e successivamente "lacunosa" nella redazione della determina a contrarre.

La ricorrente ha, infatti, preliminarmente e compiutamente analizzato la normativa che regola l'autonomia negoziale che attualmente spetta alle istituzioni scolastiche precisando che esse sono sottoposte all'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure negoziali, nonché alla disciplina di cui al D.Lgs. 50 /2016.

Ella ha poi trattato in dettaglio la normativa di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs.

50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35.

Infine, è stata analizzata in maniera dettagliata la procedura di affidamento per la risoluzione del caso oggetto di prova.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dr.ssa Trapani e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta pertanto manifesto l'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l'elaborato della ricorrente soprattutto in virtù dell'attribuzione della valutazione di "lacunosa" che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nella prova della ricorrente.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale.

I.a Sulla valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica va precisato che:

- In base al criterio relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato alla ricorrente un punteggio di **6 su 8** (quindi ADEGUATA), nonostante la ricorrente abbia precisamente individuato **TUTTE** le normative di riferimento e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non gli è stato assegnato il punteggio **massimo** di 8. In ogni caso, stante le dimostrate capacità di utilizzo ed inquadramento del quadro normativo di riferimento, nonché una valutazione in ogni caso largamente sufficiente, è evidente che la candidata abbia individuato la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, ciò rende illogiche e contraddittorie le ulteriori valutazioni di "lacunosa" assegnate dalla Commissione per i restanti criteri;

- In base al secondo criterio, relativo alla **trattazione del caso** proposto, la candidata ha conseguito un punteggio di **6 su 8** quindi la prova è stata ritenuta adeguata.

Ebbene, in tal caso, considerata la completezza della parte teorica elaborata dalla ricorrente, la quale ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera

chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il percorso logico seguito, non si comprende per quale ragione non le sia stato attribuito un punteggio superiore almeno di "buona".

Anche in tal caso, quindi, resta oscuro il ragionamento percorso dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova della dott.ssa Trapani avrebbe meritato una valutazione almeno di "buona", poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico;

- In base al terzo criterio, relativo alla **pertinenza e correttezza dell'atto predisposto**, è stato assegnato un punteggio di **3 su 9** quindi in questo caso la Commissione ha ritenuto lacunoso l'elaborato, nonostante la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, ed anche che tale atto fosse l'unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta risolutiva presa dalla dott.ssa Trapani non poteva che essere ritenuta adeguata alle soluzioni individuate nella parte teorica;

- Infine, in base al quarto criterio, relativo alla **correttezza logico-formale**, è stato assegnato il punteggio di **2 su 5**, quindi lacunosa, cosa alquanto anomala, considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre oggetto di prova, giustamente posta a firma del dirigente scolastico.

Tale ultima valutazione, inoltre, risulta assolutamente incongruente al voto attribuito ai primi due criteri di valutazione; infatti, avendo ricevuto 6 sia per l'inquadramento normativo che per la trattazione del caso e 3 per la correttezza della determina, la ricorrente avrebbe dovuto ricevere la votazione di 3 anche per la correttezza logico formale dell'elaborato, rispecchiando, tale ultimo criterio, la valutazione media dell'intero elaborato.

L'erronea valutazione dell'elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo e della correttezza logico formale che rispetto agli ulteriori parametri di valutazione, ha gravemente ridotto la valutazione

complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole almeno 5/6 punti dove ne sarebbero bastati **solo 4** per il raggiungimento della sufficienza.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: "*nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, **non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**" (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).*

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha manifestamente cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione

ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*);

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza. Inoltre, si evidenzia che la **minima** differenza – **solì 4 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (17/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto della prova la quale avrebbero sicuramente meritato la **sufficienza**.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum*, si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale il cui espletamento, iniziato in data 29.06.2010, è in corso, per cui si chiede **l'ammissione con**

riserva alla prova, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Inoltre, si evidenzia che su questione identica alla presente TAR Piemonte con le ordinanze nn. 334/2020 e 333/2020 ha concesso l'ammissione con riserva richiesta, ritenendo **indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali.**

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il

rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 28 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, iniziate il 29.06.2020 ed in corso di espletamento.

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla Camera di Consiglio in data 28/07/2020, considerato che la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego.

Napoli, 15/07/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti
FERRETTI digitalmente da
RICCARDO RICCARDO
Data:
2020.07.16
10:06:45 +02'00'